Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 302

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 21 novembre 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° novembre 1972, n. **677.**

Accettazione ed esecuzione dell'emendamento all'articolo VI, paragrafi A, B, C, D, dello statuto dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) adottato a Vienna dalla XIV conferenza generale il 29 settembre 1970.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare l'emendamento adottato a Vienna il 29 settembre 1970 dalla XIV conferenza generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), a modifica dell'articolo VI, paragrafi *A*, *B*, *C* e *D*, dello statuto dell'Agenzia stessa, firmato a New York il 26 ottobre 1956.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'emendamento indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XVIII, paragrafo *C* 2), dello statuto dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° novembre 1972

LEONE

ANDREOTTI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Amendement a l'article VI du statut de l'Agence internationale de l'energie atomique

a) Remplacer les alinéas A. 1 à A. 3 par le texte suivant:

« 1. Le Conseil des gouverneurs sortant désigne comme membres du Conseil les neuf Membres de l'Agence les plus avancés dans le domaine de la technologie de l'énergie atomique, y compris la production de matières brutes, et le Membre le plus avancé dans le domaine de la technologie de l'énergie atomique, y compris la production de matières brutes, dans chacune des régions suivantes où n'est situé aucun des neuf Membres visés ci-dessus:

1) Amérique du Nord
2) Amérique latine
3) Europe occidentale
4) Europe orientale
5) Afrique
6) Moyen-Orient et Asie du Sud
7) Asie du Sud-Est et Pacifique
8) Extrême-orient.

2. La Conférence générale élit au Conseil des gouverneurs:

a) Vingt Membres de l'Agence, en tenant dûment compte d'une représentation équitable, au Conseil dans son ensemble, des Membres des régions mentionnées à l'alinéa A. 1 du présent Article, de manière que le Conseil comprenne en tout temps dans cette catégorie cinq représentants de la région « Amerique latine », quatre représentants de la région « Europe occidentale », trois représentants de la région « Europe orientale », quatre représentants de la région « Afrique », deux représentants de la région « Moyen-Orient et Asie du Sud », un représentant de la région « Asie du Sud-Est et Pacifique », et un représentant de la région « Extrême-Orient ». Aucun membre de cette catégorie ne peut, à l'expiration de son mandat, être réélu dans cette catégorie pour un nouveau mandat;

b) Un autre membre parmi les Membres des régions suivantes:

Moyen-Orient et Asie du Sud
Asie du Sud-Est et Pacifique
Extrême-Orient;

c) Un autre membre parmi les Membres des régions suivantes:

Afrique
Moyen-Orient et Asie du Sud
Asie du Sud-Est et Pacifique ».

b) Au paragraphe *B*:

i) Première phrase — remplacer « alinéas A-1 et A-2 » par « alinéa A-1 »;

ii) Deuxième phrase — remplacer « alinéa A-3 » par « alinéa A-2 »;

c) Au paragraphe *C*, remplacer « alinéas A-1 et A-2 » par « alinéa A-1 »;

d) Au paragraphe *D*, remplacer « alinéa A-3 » par « alinéa A-2 », et supprimer la deuxième phrase.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MEDICI

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Nota bene. — I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nello statuto, fra cui il testo in lingua francese qui sopra riportato.

Emendamento all'articolo VI dello statuto della Agenzia internazionale per l'energia atomica

a) Sostituire i sottoparagrafi da A. 1 ad A. 3 con il testo seguente:

« 1. Il Consiglio dei governatori uscente designa quali membri del Consiglio i nove Membri dell'Agenzia più avanzati nel campo della tecnologia dell'energia atomica, ivi compresa la produzione di materie fonte, ed il Membro più avanzato nel campo della tecnologia dell'energia atomica, ivi compresa la produzione di materie fonte in ciascuna delle regioni seguenti, ove non risieda nessuno dei nove Membri più sopra considerati:

1) America del Nord
2) America Latina
3) Europa Occidentale
4) Europa Orientale
5) Africa
6) Medio Oriente ed Asia del Sud
7) Asia del Sud-Est e Pacifico
8) Estremo Oriente.

2. La Conferenza generale elegge al Consiglio dei governatori:

a) Venti Membri dell'Agenzia, tenendo debitamente conto di una equa rappresentanza in seno al Consiglio nel suo insieme, dei Membri delle regioni di cui al sottoparagrafo A. 1 del presente Articolo in modo che il Consiglio comprenda sempre in tale categoria cinque rappresentanti della regione « America Latina », quattro rappresentanti della regione « Europa Occidentale », tre rappresentanti della regione « Europa Orientale », quattro rappresentanti della regione « Africa », due rappresentanti della regione « Medio Oriente ed Asia del Sud », un rappresentante della regione « Asia del Sud-Est e Pacifico », e un rappresentante della regione « Estremo Oriente ». Nessun Membro di questa categoria può al termine del suo mandato, essere rieletto nella stessa categoria per il mandato successivo;

b) Un altro membro fra i Membri delle regioni seguenti:

Medio Oriente ed Asia del Sud
Asia del Sud-Est e Pacifico
Estremo Oriente;

c) Un altro membro fra i Membri delle regioni seguenti:

Africa
Medio Oriente ed Asia del Sud
Asia del Sud-Est e Pacifico ».

b) al paragrafo B:

i) Prima frase — sostituire « sottoparagrafi A-1 e A-2 » con « sottoparagrafo A-1 »;
ii) Seconda frase — sostituire « sottoparagrafo A-3 » con « sottoparagrafo A-2 »;

c) Al paragrafo C, sostituire « sotoparagrafi A-1 e A-2 » con « sottoparagrafo A-1 »;

d) Al paragrafo D, sostituire « sottoparagrafo A-3 » con « sottoparagrafo A-2 » e sopprimere la seconda frase.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1972, n. 678.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 143, 144, 145, 146 relativi al corso di perfezionamento in nipiologia sono soppressi con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Gli articoli 147, 148, 149, 150 relativi alla scuola di specializzazione in clinica delle malattie nervose e mentali, che muta la denominazione in quella di « Scuola di specializzazione in neurologia » sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in neurologia

Art. 147. — Il corso di studi della scuola di specializzazione in neurologia è di quattro anni.

Art. 148. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno* (internato di psichiatria):
Anatomia ed istologia del S.N.;
Fisiologia del S.N.;
Biochimica del S.N.;
Genetica (elementi);
Psicologia generale;
Psicopatologia;
Semeiotica psichiatrica.

2° *Anno*:
Anatomia ed istologia patologica del S.N.;
Semeiotica neurologica;
Patologia speciale e diagnostica neurologica (1°);
Neuro-radiologia;
Endocrinologia e neurologia vegetativa.

3° *Anno*:
Patologia speciale e diagnostica neurologica (2°);
Clinica neurologica (1°);
Elettroencefalografia;
Elettromiografia, elettrodiagnostica ed elettroterapia;
Neuro-oftalmologia;
Neuro-otologia;
Esami di laboratorio.

4° *Anno*:
Clinica neurologica e terapia (2°);
Neurochirurgia;
Teoria e clinica della riabilitazione;
Neuro-traumatologia anche sotto l'aspetto della medicina legale;
Neurologia in rapporto alla patologia internistica.

Art. 149. — Internato obbligatorio per l'intero anno scolastico nel 2°, 3° e 4° anno in clinica neurologica sede della scuola. Tale internato potrà essere ridotto a non meno di mesi quattro per anno per i medici che prestino regolare servizio in reparto neurologico.

Internato obbligatorio per l'intero anno scolastico in psichiatria nel 1° anno.

Tale internato potrà essere ridotto a non meno di mesi sei per i medici che prestino servizio in reparto neurologico e a non meno di mesi quattro per coloro che prestino servizio in ospedale psichiatrico.

Esami obbligatori per il passaggio all'anno successivo.

Art. 150. — L'ammissione è per titoli ed esami.

Il numero degli iscritti è di ventiquattro per i quattro anni di corso (sei per ogni anno).

Un abbuono di anni due può essere concesso agli specialisti in psichiatria, neuropsichiatria infantile e neurochirurgia.

Un anno di abbuono per gli specialisti in altre materie affini (medicina interna, otorinolaringoiatria, oculistica, radiologia).

Gli abbuoni possono essere concessi solo superando un esame di ammissione.

Tutti gli abbuoni di cui sopra sono concessi a giudizio del direttore della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° agosto 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* **1972**
Atti del Governo, registro n. 253, *foglio n.* 30. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1972, n. 679.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1098, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: gli articoli 122, 123 e 124 relativi alla « Scuola di specializzazione in dermosifilopatica » che muta la denominazione in quella di « Scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica » sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica

Art. 122. — Alla facoltà di medicina e chirurgia è annessa una scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica con sede presso la clinica dermosifilopatica.

Il corso ha la durata di tre anni.

Il numero massimo degli iscritti per l'intero corso è di nove, al primo anno saranno ammessi tre specializzandi.

Art. 123. — Gli aspiranti alla scuola di specializzazione saranno previamente sottoposti ad un esame di ammissione e saranno altresì valutati i titoli preferenziali che i candidati stessi eventualmente abbiano presentato.

Art. 124. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:
Anatomia e istologia normale della cute;
Fisiologia della cute e degli annessi cutanei;
Anatomia e fisiologia dell'apparato genitale;
Microbiologia e parassitologia applicate;
Tecnica di laboratorio con particolare riferimento alla sierologia applicata;
Semeiotica dermatologica e venereologica.

2° *Anno*:
Patologia delle malattie cutanee;
Patologia delle infezioni sessuali;
Anatomia e istologia patologica della cute;
Anatomia patologica delle malattie veneree e sessuali;
Angiologia;
Sessuologia.

3° *Anno*:
Clinica delle malattie cutanee;
Clinica delle infezioni sessuali;
Farmacologia e terapia medicamentosa;
Fisioterapia dermatologica;
Cosmetologia;
Chirurgia plastica riparatrice;
Igiene e profilassi delle malattie cutanee e veneree e relativa legislazione.

Il corso di lezioni consisterà in almeno cinquanta lezioni annuali comprensive delle varie materie e la frequenza giornaliera da parte degli iscritti non sarà inferiore alle quattro ore effettive per tutta la durata dell'anno accademico. Gli specializzandi avranno pertanto obbligo di internato onde seguire i corsi di lezione e svolgere contemporaneamente attività pratica nelle corsie, negli ambulatori e nei laboratori.

Gli esami di profitto degli specializzandi verranno dati in tre gruppi ed in tre sessioni distinte, ogni gruppo comprendente le materie proprie in ciascun anno di studio.

L'esame di diploma consisterà nella esposizione e discussione di un argomento della disciplina su un tema dato al candidato 24 ore prima della prova.

Gli articoli 131, 132 e 133 relativo alla « Scuola di specializzazione in neurologia e psichiatria » che muta la denominazione in quella di « Scuola di specializzazione in neurologia » sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in neurologia

Art. 131. — Alla facoltà di medicina e chirurgia è annessa una scuola di specializzazione in « neurologia », con sede presso la clinica delle malattie nervose e mentali. Il numero massimo degli iscritti è di sette per ogni anno di corso per un totale complessivo di 28.

Art. 132. — La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista in neurologia è di 4 anni. L'ammissione alla scuola sarà fatta per titoli ed esame.

Art. 133. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno* (internato in psichiatria):
Anatomia e istologia del sistema nervoso;
Fisiologia del S.N.;
Biochimica del S.N.;
Genetica (elementi);
Psicologia generale;
Psicopatologia;
Semeiotica psichiatrica.

2° *Anno*:
Anatomia e istologia patologica del S.N.;
Semeiotica neurologica;
Patologia speciale e diagnostica neurologica (I);
Neuro-radiologia;
Endocrinologia e neurologia vegetativa.

3° *Anno*:
Patologia speciale e diagnostica neurologica (II);
Clinica neurologica e terapia (I);
Elettroencefalografia;
Elettromiografia, elettrodiagnostica ed elettroterapia;
Neuro-oftalmologia;
Neuro-otologia;
Esami di laboratorio.

4° *Anno*:
Clinica neurologica e terapia (II);
Neurochirurgia;
Teoria e clinica della riabilitazione;
Neuro-traumatologia anche sotto l'aspetto della medicina legale;
Neurologia in rapporto alla patologia internistica.

Per conseguire il diploma di specializzazione è previsto l'internato obbligatorio per l'intero anno scolastico nel 2°, 3° e 4° anno nella clinica neurologica. Tale internato potrà essere ridotto a non meno di mesi quattro per anno per i medici che prestino regolare servizio in reparto neurologico. E' altresì obbligatorio, durante il 1° anno, l'internato in psichiatria per la durata dell'intero anno scolastico; quest'ultimo internato potrà essere ridotto a non meno di mesi cinque per i medici che prestino servizio in reparto neurologico ed a non meno di mesi quattro per coloro che prestino servizio in ospedale psichiatrico.

Un esonero dalla frequenza di anni due può essere concesso agli specialisti in psichiatria, neuropsichiatria infantile e neurochirurgia; un esonero dalla frequenza di un anno potrà essere concesso agli specialisti in altre materie affini (medicina interna, otorinolaringoiatria, oculistica, radiologia).

Gli esoneri di cui sopra sono concessi, su proposta del direttore della scuola, dal consiglio della medesima a seguito del superamento dell'esame di ammissione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° agosto 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre **1972**
Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 29. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1972, n. **680**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 45, relativo alle norme del corso di laurea in scienze politiche è modificato nel senso che il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« Le lingue straniere insegnate dalla facoltà sono: il francese, l'inglese, lo spagnolo, il russo e il tedesco. Altri insegnamenti di lingue potranno essere attivati su proposta del consiglio di facoltà ».

Art. 49, relativo all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di scienze politiche è modificato nel senso che al punto n. 5) l'istituto di studi anglo-americani è trasformato in « Istituto di studi internazionali ».

Art. 69, all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è aggiunto il seguente:
Codicologia.

Art. 72, all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia è aggiunto il seguente:
Storia della filosofia araba medioevale.

Art. 86, all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti i seguenti:
Geografia regionale;
Storia delle arti applicate;
Storia dell'arte veneta.

Art. 87, all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti i seguenti:
Storia delle arti applicate;
Storia della storiografia filosofica;
Storia della filosofia medioevale araba;
Storia della filosofia medioevale ebraica;
Filosofia della scienza;
Educazione degli adulti;
Pedagogia speciale.

Art. 98, all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di:
Neurofisiopatologia;
Puericultura prenatale.

Art. 130, relativo all'elenco degli istituti della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è modificato nel senso che l'istituto di chimica fisica, di chimica teorica e di elettrochimica muta denominazione in quella di « Istituto di chimica fisica e di chimica fisica inorganica, organica ed industriale ».

Gli articoli 241 e 242 relativi alle scuole di specializzazione per « Archivisti » e per « Bibliotecari » sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione per archivisti

Art. 241. — Titolo di ammissione alla scuola è una qualsiasi laurea conseguita presso una università o istituto superiore universitario.

Sono materie fondamentali:
Archivistica;
Diplomatica;
Paleografia;
Storia delle Venezie.

Sono materie complementari:

Bibliografia;
Biblioteconomia;
Dialetti veneti;
Latino medioevale;
Storia del diritto italiano;
Storia economica,

nonchè tutte le altre discipline che il consiglio della scuola si riserva di indicare tenendo conto della preparazione degli iscritti e dello scopo della specializzazione.

Gli iscritti debbono frequentare i corsi e superare gli esami delle quattro materie fondamentali e di quelle materie complementari la cui scelta sarà concordata col professore della materia della dissertazione per il diploma ed approvata dal direttore della scuola.

Nel secondo anno gli iscritti debbono compiere un tirocinio presso un archivio designato dal direttore della scuola, con esercitazioni dirette dal professore di archivistica; alla fine devono superare una prova pratica di ricerca archivistica. In questa prova i candidati dovranno dimostrare di conoscere la lingua francese e la lingua tedesca o inglese.

Per conseguire il diploma di archivistica, gli aspiranti debbono, dopo aver assolto gli obblighi determinati dai precedenti commi, presentare e discutere una dissertazione scritta sopra una delle materie costitutive della specializzazione, scelta di concerto con il direttore della scuola, preferibilmente tra le materie fondamentali ».

Art. 242. — L'ordinamento della scuola di specializzazione per bibliotecari viene sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione per bibliotecari

Titolo di ammissione alla scuola è una qualsiasi laurea conseguita presso una università o istituto superiore universitario.

La scuola può articolarsi in due indirizzi: letterario o scientifico.

L'ammissione all'uno o all'altro degli indirizzi è demandata al consiglio della scuola, tenuto conto del diploma di laurea in possesso dell'aspirante.

Sono materie fondamentali:

Bibliografia;
Biblioteconomia;
Paleografia;
Storia delle Venezie.

Sono materie complementari:

Archivistica;
Aspetti artistici del libro;
Dialetti veneti;
Diplomatica;
Latino medioevale;
Filologia medioevale e umanistica,

nonchè tutte le altre discipline che il consiglio della scuola si riserva di indicare tenendo conto della preparazione degli iscritti e dell'indirizzo letterario o scientifico.

Gli iscritti debbono frequentare i corsi e superare gli esami delle quattro materie fondamentali e di quelle materie complementari la cui scelta sarà concordata col professore della materia della dissertazione per il diploma e approvata dal direttore della scuola.

Nel secondo anno della scuola gli iscritti debbono compiere un tirocinio in una biblioteca designata dal direttore della scuola, con esercitazioni dirette dal professore di biblioteconomia e alla fine superare una prova pratica di ricerca bibliografica. In queste prove i candidati dovranno dimostrare di conoscere la lingua francese e di saper usare repertori inglesi e tedeschi; potranno anche dare saggio di catalogazione di opere scritte in una lingua slava od orientale.

Per conseguire il diploma di bibliotecario, gli aspiranti debbono, dopo aver assolto gli obblighi determinati dal precedente comma, presentare e discutere una dissertazione sopra una delle materie della specializzazione, scelte di concerto con il direttore della scuola, preferibilmente tra le materie fondamentali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° agosto 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1972
Atti del Governo, registro n. 253, *foglio n.* 31. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1972, n. 681.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 132 relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è modificato nel senso che le scuole in « Igiene ed epidemiologia », « Igiene e tecnica ospedaliera », « Medicina ed igiene scolastica » sono soppresse.

La « Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria » muta la denominazione in quella di « Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervicofacciale ».

Allo stesso elenco sono aggiunte le scuole di specializzazione in « Igiene e medicina preventiva » e in « Reumatologia » di nuova istituzione.

Gli articoli da 156 a 163 relativi alla scuola di specializzazione in « Chirurgia dell'infanzia » sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in chirurgia dell'infanzia

Art. 156. — La scuola di specializzazione in chirurgia dell'infanzia conferisce il diploma di specialista in chirurgia dell'infanzia.

Art. 157. — La durata del corso di studi per il conseguimento della specialità in chirurgia dell'infanzia è fissata in anni due.

Possono ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in medicina e chirurgia che siano in possesso del diploma di specialista in chirurgia o abbiano conseguito la libera docenza in clinica chirurgica o patologia chirurgica, o semeiotica chirurgica, o anatomia chirurgica, o in chirurgia pediatrica.

Non è ammessa l'abbreviazione di corso.

Art. 158. — Il numero degli iscritti alla scuola è di dieci per anno di corso.

Qualora il numero degli aspiranti superi quello stabilito per la scuola in chirurgia dell'infanzia, l'ammissione sarà subordinata ad una prova d'esame.

Art. 159. — La direzione della scuola è affidata al titolare dell'insegnamento della chirurgia pediatrica o ad una persona nominata dalla facoltà.

Art. 160. — Il corso si compone di insegnamenti fondamentali e di conferenze su argomenti speciali, oltre ad un periodo di internato obbligatorio di almeno sei mesi per ogni anno di corso.

Il periodo di internato potrà essere abbreviato per coloro che documentino di svolgere effettivo servizio presso reparti di chirurgia pediatrica universitari o ospedalieri.

Art. 161. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

Anatomia patologica e teratologia (lezioni);
Endocrinologia infantile (conferenze);
Clinica pediatrica (lezioni);
Clinica chirurgica pediatrica (lezioni);
Patologia chirurgica e semeiotica chirurgica (lezioni);
Diagnostica radiologica e nucleare delle malattie chirurgiche dell'infanzia (lezioni);
Anestesiologia e rianimazione (conferenze).

2° *Anno*:

Clinica pediatrica (lezioni);
Clinica chirurgica pediatrica (lezioni);
Chirurgia d'urgenza nell'infanzia (lezioni);
Otorinolaringoiatria nell'infanzia (conferenze);
Ortopedia nell'infanzia (conferenze);
Urologia nell'infanzia (conferenze);
Neurochirurgia infantile (conferenze);
Chirurgia del cuore e dei grossi vasi (conferenze).

Art. 162. — La frequenza alle lezioni è obbligatoria.

Al termine di ciascun anno accademico, gli specializzandi, che abbiano ottenuto le firme di frequenza, dovranno sostenere gli esami di profitto nelle materie oggetto di insegnamento.

Art. 163. — Al termine del corso di specializzazione gli specializzandi dovranno presentare una dissertazione scritta su argomento di chirurgia infantile e sostenere l'esame di diploma.

L'art. 178 relativo alla scuola di specializzazione in igiene ed epidemiologia; gli articoli 179-180 relativi alla scuola di specializzazione in igiene e tecnica ospedaliera; l'art. 185 relativo alla scuola di specializzazione in medicina e igiene scolastica sono soppressi con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

L'art. 202 relativo alla « Scuola di specializzazione in neurochirurgia » è abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in neurochirurgia

Art. 202. — La durata del corso è di quattro anni.

Il numero degli iscritti è stabilito in un massimo di sei per il primo anno di corso (totale ventiquattro iscritti).

Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

1) Neuroanatomia;
2) Neurofisiologia;
3) Semeiotica e clinica neurologica;
4) Elementi di psichiatria;
5) Clinica neurochirurgica (I).

Alla fine dell'anno gli specializzandi dovranno superare gli esami di profitto sulle materie di cui ai numeri 1), 2), 3), 4).

2° *Anno*:

1) Neuro-oftalmologia;
2) Neuro-otoiatria;
3) Elettroencefalografia ed elettromiografia;
4) Clinica neurochirurgica (II).

Alla fine dell'anno gli specializzandi dovranno superare gli esami di profitto sulle materie di cui ai numeri 1), 2) e 3).

3° *Anno*:

1) Anestesiologia;
2) Neuropatologia;
3) Neuroradiologia (I);
4) Clinica neurochirurgica (III).

Alla fine dell'anno gli specializzandi dovranno superare gli esami di profitto sulle materie di cui ai numeri 1) e 2).

4° *Anno*:

1) Tecniche operatorie;
2) Neuroradiologia (II);
3) Clinica neurochirurgica (IV);
4) Neurotraumatologia;
5) Neurochirurgia infantile;
6) Chirurgia stereotassica;
7) Neurochirurgia spinale.

Alla fine dell'anno gli specializzandi dovranno superare gli esami di profitto sulle materie di cui ai numeri 1), 2) e 3).

Gli insegnamenti saranno integrati da esercitazioni cliniche e di laboratorio.

La frequenza alla scuola è obbligatoria durante l'anno accademico. Gli allievi sono tenuti a frequentare assiduamente le lezioni ed i laboratori della clinica neurochirurgica secondo l'orario stabilito ed a partecipare attivamente alle esercitazioni cliniche e di laboratorio.

Il direttore della scuola potrà disporre che gli allievi frequentino per determinati periodi le lezioni e le esercitazioni di laboratorio in altri istituti dell'università.

Al termine di ciascun anno gli allievi che abbiano regolarmente frequentato il corso dovranno superare un esame di profitto.

L'art. 209 relativo alla scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale è abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale

Art. 209. — La durata del corso è di tre anni.

Il numero dei posti è fissato in cinque per ogni anno di corso.

E' obbligatoria la frequenza giornaliera per un minimo di quattro ore.

Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

Anatomia;
Fisiologia;
Audiologia (1° anno);
Semeiotica otorinolaringoiatrica;
Tecnica di laboratorio;
Patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (1° anno);
Anatomia ed istologia patologica otorinolaringoiatrica.

2° *Anno*:

Tecniche operatorie in otorinolaringoiatria;
Anestesiologia in otorinolaringoiatria;
Patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (2° anno);
Radiologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
Pediatria in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
Audiologia (2° anno);
Otoneurologia;
Foniatria.

3° *Anno*:

Patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico-facciale;
Terapia medica e fisica in otorinolaringoiatria;
Neuropatologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
Oculistica in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
Chirurgia plastica;
Tracheo-broncoscopia;
Medicina legale ed infortunistica in otorinolaringoiatria.

Dopo l'art. 225 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in « Igiene e medicina preventiva » e in « Reumatologia ».

Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva

Art. 226. — La scuola è articolata nei seguenti orientamenti:

a) sanità pubblica;
b) laboratorio;
c) igiene e tecnica (o direzione) ospedaliera;
d) igiene e medicina scolastica.

La durata del corso è di tre anni di cui i primi due comuni, il terzo differenziato per i vari orientamenti.

La scuola rilascia il diploma di specialista in igiene e medicina preventiva con l'indicazione dell'orientamento prescelto.

Il numero degli iscritti è stabilito in un massimo di quindici, per il primo anno di corso.

Art. 227. — Le materie di insegnamento per il primo biennio sono:

1° *Anno*:

Metodologia statistica e biometria;
Educazione sanitaria;
Psicologia;
Microbiologia;
Parassitologia;
Epidemiologia e profilassi generale.

2° *Anno*:

Patologia e clinica delle malattie infettive;
Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive;
Patologia e clinica delle malattie non infettive di importanza sociale;
Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive di importanza sociale;
Demografia e statistica sanitaria;
Legislazione e organizzazione sanitaria.

3° *Anno*:

a) *per l'orientamento di sanità pubblica*:

Approvvigionamento idrico: raccolta e smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi; inquinamenti atmosferici;
Igiene edilizia e urbanistica;
Igiene dell'alimentazione;
Igiene e medicina scolastica;
Igiene ospitaliera;
Servizi di sanità pubblica.

b) *per l'orientamento di laboratorio*:

Microscopia applicata all'igiene;
Microbiologia applicata all'igiene;
Chimica clinica;
Accertamento diagnostico delle malattie batteriche e parassitarie;
Accertamento diagnostico delle infezioni virali;
Nozioni di anatomia ed istologia patologica.

c) *per l'orientamento di igiene e tecnica ospitaliera*:

Storia degli ospedali e principi metodologici dell'assistente ospitaliero;
Igiene e tecnica delle costruzioni ospitaliere, arredamento ed impianti sanitari;
Organizzazione e funzione degli ospedali generali e speciali;
Diritto amministrativo e legislazione ospitaliera;
Igiene dell'alimentazione, ispezione degli alimenti, dietologia ospitaliera;
Selezione e istruzione professionale del personale ospitaliero;
Organizzazione e funzione dei laboratori di analisi e di accertamento necroscopico.

d) *per l'orientamento di igiene e medicina scolastica*:

Auxologia normale e patologica;
Epidemiologia e profilassi delle malattie dell'età scolare;
Servizi di medicina scolastica;
Elementi di psicologia e pedagogia per l'età scolare;
Igiene dell'alimentazione;
Assistenza parascolastica;
Edilizia scolastica.

Durante i tre anni di corso gli allievi dovranno inoltre seguire i corsi di almeno tre insegnamenti complementari da scegliersi tra i seguenti ed in rapporto con la attinenza all'orientamento prescelto:

Ispezione delle carni;
Geologia applicata all'igiene;
Igiene mentale;
Malattie professionali e loro prevenzione;
Diritto sanitario;
Igiene navale e dell'emigrazione;
Antropologia culturale e sociologia;
Malattie tropicali;
Istituzioni di matematica;
Genetica;
Gerontologia e geriatria;
Elementi di economia politica.

Al termine di ciascun anno gli allievi che abbiano regolarmente frequentato il corso dovranno superare un esame di profitto.

Scuola di specializzazione in reumatologia

Art. 228. — La scuola ha la durata di tre anni e rilascia il diploma di specialista in reumatologia.

Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia.

Il numero dei posti disponibili per ogni anno di corso è fissato nel numero di otto. Nel caso che le domande di ammissione eccedano il numero dei posti disponibili si effettuerà una selezione per titoli ed esami.

Art. 229. — Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

Anatomia, istologia e morfogenesi dell'apparato muscolo-scheletrico ed articolare;
Fisiopatologia dell'apparato muscolo-scheletrico ed articolare;
Biochimica dei tessuti connettivi;
Microbiologia ed immunologia in relazione alle malattie reumatiche;
Semeiotica fisica, strumentale e di laboratorio in reumatologia (biennale).

2° *Anno*:

Semeiotica fisica, strumentale e di laboratorio in reumatologia (biennale);
Anatomia ed istologia patologica delle malattie reumatiche;
Farmacologia in relazione alle malattie reumatiche;
Diagnostica radiologica;
Patologia, clinica e terapia delle malattie reumatiche (biennale);
Terapia fisica, termale e riabilitativa in reumatologia (biennale).

3° *Anno*:

Patologia, clinica e terapia delle malattie reumatiche (biennale);
Terapia fisica, termale e riabilitativa in reumatologia (biennale);
Clinica e terapia ortopedica applicata alla reumatologia;
Aspetti sociali ed epidemiologici delle malattie reumatiche.

Al termine di ogni anno di corso gli specializzandi, per ottenere l'ammissione all'anno successivo, devono superare un esame di profitto comprensivo degli insegnamenti previsti per l'anno in corso.

Art. 230. — E' obbligatoria la frequenza alle lezioni e alle esercitazioni. E' altresì obbligatorio un periodo di internato di almeno sei mesi per ciascun anno di corso.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una tesi scritta su un tema precedentemente approvato dal direttore della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1972.
Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 52-bis. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 agosto 1972, n. **682.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa del Cuore Immacolato di Maria, nel comune di Castell'Alfero.

N. 682. Decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa del Cuore Immacolato di Maria, in località Stazione del comune di Castell'Alfero (Asti).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 37. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 agosto 1972, n. **683.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Nicola della Flüe, in Milano.

N. 683. Decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Nicola della Flüe, in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 36. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 agosto 1972, n. **684.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale « Regina Pacis », in Genova.

N. 684. Decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale « Regina Pacis », in Genova.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 35. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1972, n. **685**.

Modificazione allo statuto del Consorzio per la zona industriale apuana.

N. 685. Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, viene modificato il terzo comma dell'art. 6 dello statuto del Consorzio per la zona industriale apuana.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, *foglio n.* 44. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1972, n. **686**.

Modificazioni allo statuto del « Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri », con sede in Roma.

N. 686. Decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene approvato il nuovo testo dell'art. 1 della statuto del « Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri », con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, *foglio n.* 34. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1972, n. **687**.

Autorizzazione all'Ente nazionale assistenza lavoratori ad acquistare un immobile.

N. 687. Decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1972, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Ente nazionale assistenza lavoratori (E.N.A.L.) viene autorizzato ad acquistare dal sig. Alfonso Granozio, al complessivo convenuto prezzo di L. 3.100.000 un immobile costituito dal terraneo sito nel comune di Giffoni Sei Casali (Salerno), frazione di Capitignano, della superficie di mq. 300 circa, dallo stabile ivi costruito, nonchè dalla piccola area tra il terraneo e la variante provinciale per Pupezzano, da destinare a sede del locale circolo E.N.A.L.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, *foglio n.* 43. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1972.

Riunificazione degli uffici del registro « Atti civili e successioni », « Atti giudiziari, bollo e demanio » e « Imposta generale sull'entrata » di Verona.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella delle circoscrizioni degli uffici del registro, approvata con decreto ministeriale 19 novembre 1927, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1927, registro 14, foglio n. 373, e successive modificazioni;

Riconosciuta l'opportunità di procedere alla riunificazione dei tre uffici del registro « Atti civili e successioni », « Atti giudiziari, bollo e demanio » e « Imposta generale sull'entrata » di Verona;

Visto l'art. 161 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 1933;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1969, registro n. 44, foglio n. 400;

Visto l'art. 3 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2215, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1926;

Decreta

Art. 1.

Gli uffici del registro « Atti civili e successioni », « Atti giudiziari, bollo e demanio » e « Imposta generale sull'entrata » di Verona vengono riuniti in unico ufficio che assume la denominazione di ufficio del registro di Verona.

Art. 2.

L'ufficio del registro di Verona è classificato tra gli uffici di prima categoria.

Art. 3.

Le variazioni stabilite con il presente decreto avranno effetto dal 1° dicembre 1972.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1972

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1972
Registro n. 53 *Finanze, foglio n.* 358

(12291)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1972.

Riunificazione degli uffici del registro « Atti giudiziari, bollo e demanio » e « Affitti e imposta generale sull'entrata » di Brescia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella delle circoscrizioni degli uffici del registro, approvata con decreto ministeriale 19 novembre 1927, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1927, registro 14, foglio n. 373, e successive modificazioni;

Riconosciuta l'opportunità di procedere alla riunificazione dei due uffici del registro « Atti giudiziari, bollo e demanio » e « Affitti e imposta generale sull'entrata » di Brescia;

Visto l'art. 161 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 1933;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1969, registro n. 44, foglio n. 400;

Visto l'art. 3 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2215, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1926;

Decreta

Art. 1.

Gli uffici del registro « Atti giudiziari, bollo e demanio » e « Affitti e imposta generale sull'entrata » di Brescia vengono riuniti in un solo ufficio che assume la denominazione di ufficio del registro « Atti giudiziari, affitti, bollo e demanio » di Brescia.

Art. 2.

L'ufficio del registro « Atti giudiziari, affitti, bollo e demanio » di Brescia è classificato tra gli uffici di prima categoria.

Art. 3.

Le variazioni stabilite con il presente decreto avranno effetto dal 1° dicembre 1972.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1972

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1972
Registro n. 53 Finanze, foglio n. 357

(12292)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1972.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Vigevano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Vigevano, con sede in Vigevano (Pavia), approvato con decreto ministeriale del 17 giugno 1969;

Vista la delibera assunta dal consiglio di amministrazione della predetta cassa in data 3 dicembre 1971;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 18, comma terzo, 41, 48, commi primo e secondo, e 49 dello statuto della Cassa di risparmio di Vigevano, con sede in Vigevano (Pavia), in conformità al testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1972

Il Ministro: MALAGODI

Cassa di Risparmio di Vigevano

Modifiche degli articoli 18, terzo comma, 41, 48, primo e secondo comma, e 49 dello statuto aziendale

Art. 18, comma terzo. — I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione e possono assistere alle adunanze del comitato.

Art. 41. — La Cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato) quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria ed indiscussa solvibilità, entro i seguenti limiti di importo: 10 % e 5 % del patrimonio, salvo deroga per importi maggiori da chiedere all'organo di vigilanza, per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

Art. 48, comma primo. — Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 39: complessivamente 18 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 39: complessivamente 15 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 1 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in conto corrente, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 1% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 39 ed operazioni di cui alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

f) partecipazioni e operazioni immobiliari di cui alla lettera *l*) dell'art. 39, con esclusione delle operazioni previste dall'art. 31 del testo unico delle leggi sulle casse di risparmio, relative ad immobili acquistabili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazione forzata: complessivamente 100 % del patrimonio, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

g) operazioni di credito di cui all'art. 41 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20 % e 8 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

Art. 48, comma secondo. — I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti.

Art. 49. — La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il 5 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti della Cassa. Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per l'emissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la durata e rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia e assicurazione delle cose impegnate, nonchè per i casi di perdita di polizze su pegno e per il risarcimento dei danni, nel caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite, con speciale regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia.

Visto, *Il Ministro per il tesoro*: MALAGODI

(12149)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1972.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino, con sede in Pescara.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino, con sede in Pescara, approvato

con decreto ministeriale del 20 ottobre 1967 e modificato con decreti ministeriali del 17 giugno 1969 e 9 ottobre 1971;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta cassa in data 25 novembre 1971 e 14 gennaio 1972;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 1, ultimo comma e 49, dello statuto della Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino, con sede in Pescara, in conformità al testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1972

Il Ministro: MALAGODI

Cassa di Risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino

Modifiche degli articoli 1, ultimo comma e 49 dello statuto aziendale

Art. 1, ultimo comma. — Ha la sua sede in Pescara, appartiene alla federazione delle casse di risparmio degli Abruzzi e del Molise ed ha per stemma araldico gli emblemi riuniti dei comuni di Pescara e di Loreto Aprutino. Essa è regolata dalle leggi e disposizioni vigenti in materia ed in particolare dal presente statuto.

Art. 49. — La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti della Cassa. Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per l'emissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la durata e rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia e assicurazione delle cose impegnate, nonchè per i casi di perdita di polizze su pegno e per il risarcimento dei danni, nel caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite, con speciale regolamento avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia.

Visto, *Il Ministro per il tesoro*: MALAGODI

(12150)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1972.

Autorizzazione all'impiego dell'enzima «glucossidasi» nella produzione delle paste alimentari.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visti gli articoli 5, lettera *g*) e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Vista la legge 4 luglio 1967, n. 580 ed in particolare gli articoli 10 e 34;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'impiego negli sfarinati (semola e semolato) destinati alla produzione di paste alimentari dell'enzima glucossidasi a condizione che gli sfarinati stessi corrispondano alle disposizioni di legge vigenti (articoli 8 e 9 della legge n. 580/1967) e l'avvenuto trattamento della semola e semolato venga indicato sul cartellino previsto dall'art. 13 della legge citata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzato l'impiego negli sfarinati (semola e semolato) destinati alla produzione di paste alimentari dell'enzima «glucossidasi» alla dose massima di 6.000 unità Garett per 100 kg. di sfarinati.

Art. 2.

L'avvenuto trattamento degli sfarinati deve essere indicato sul cartellino previsto dall'art. 13 della legge 4 luglio 1967, n. 580.

Roma, addì 30 ottobre 1972

Il Ministro: GASPARI

(12298)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1972.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla ditta Geconf, con stabilimenti in Castelfranco Veneto, Rovigo, Costa, Badia Polesine e Meldola.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 6 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 27 maggio 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Geconf, con stabilimenti in Castelfranco Veneto, Rovigo, Costa, Badia Polesine e Meldola, con effetto dal 21 gennaio 1972;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1972 di proroga a sei mesi del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 27 maggio 1972;

Rilevata la permanenza della predetta condizione di ristrutturazione;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore degli operai dipendenti dalla ditta Geconf, con stabilimenti in Castelfranco Veneto, Rovigo, Costa, Badia Polesine e Meldola, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1972

Il Ministro: COPPO

(12326)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1972.

Calendario ed orario di borsa per l'anno 1973.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 17 della legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante le borse di commercio;

Visto l'art. 33 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, relativo al regolamento per l'esecuzione della legge sopracitata;

Visto l'articolo unico del regio decreto 11 maggio 1924, n. 846, riguardante le operazioni della liquidazione di borsa;

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 11 ottobre 1925, n. 1748, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante il calendario e l'orario di borsa;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, convertito nella legge 5 gennaio 1933, n. 118, contenente modifiche sull'ordinamento delle borse valori;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 406, concernente la ricostituzione del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito nella legge 26 settembre 1955, n. 852, recante nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 6 giugno 1956 n. 476, convertito nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e la istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 10 novembre 1967 contenente norme relative all'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute estere;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 1973 si procederà simultaneamente in tutte le borse valori alla risposta premi, ai riporti, alle compensazioni, alla spunta, alla presentazione dei fogli, alla correzione degli errori, alla consegna dei titoli ed alla liquidazione, rispettivamente nei seguenti giorni:

Risposta premi:

mercoledì 17 gennaio, giovedì 15 febbraio, venerdì 16 marzo, lunedì 16 aprile, mercoledì 16 maggio, giovedì 14 giugno, martedì 17 luglio, giovedì 16 agosto, lunedì 17 settembre, martedì 16 ottobre, giovedì 15 novembre, venerdì 14 dicembre.

Riporti:

giovedì 18 gennaio, venerdì 16 febbraio, martedì 20 marzo, martedì 17 aprile, giovedì 17 maggio, venerdì 15 giugno, mercoledì 18 luglio, venerdì 17 agosto, martedì 18 settembre, mercoledì 17 ottobre, venerdì 16 novembre, lunedì 17 dicembre.

Compensi:

venerdì 19 gennaio, lunedì 19 febbraio, mercoledì 21 marzo, mercoledì 18 aprile, venerdì 18 maggio, lunedì 18 giugno, giovedì 19 luglio, lunedì 20 agosto, mercoledì 19 settembre, giovedì 18 ottobre, lunedì 19 novembre, martedì 18 dicembre.

Spunta:

lunedì 22 gennaio, martedì 20 febbraio, giovedì 22 marzo, giovedì 19 aprile, lunedì 21 maggio, martedì 19 giugno, venerdì 20 luglio, martedì 21 agosto, giovedì 20 settembre, venerdì 19 ottobre, martedì 20 novembre, mercoledì 19 dicembre.

Fogli:

mercoledì 24 gennaio, giovedì 22 febbraio, lunedì 26 marzo, martedì 24 aprile, mercoledì 23 maggio, venerdì 22 giugno, martedì 24 luglio, giovedì 23 agosto, lunedì 24 settembre, martedì 23 ottobre, giovedì 22 novembre, venerdì 21 dicembre.

Errori:

venerdì 26 gennaio, lunedì 26 febbraio, mercoledì 28 marzo, venerdì 27 aprile, venerdì 25 maggio, martedì 26 giugno, giovedì 26 luglio, lunedì 27 agosto, mercoledì 26 settembre, giovedì 25 ottobre, lunedì 26 novembre, giovedì 27 dicembre.

Titoli:

martedì 30 gennaio, mercoledì 28 febbraio, venerdì 30 marzo, lunedì 30 aprile, martedì 29 maggio, giovedì 28 giugno, lunedì 30 luglio, mercoledì 29 agosto, venerdì 28 settembre, lunedì 29 ottobre, mercoledì 28 novembre, venerdì 28 dicembre.

Liquidazione:

mercoledì 31 gennaio, giovedì 1° marzo, lunedì 2 aprile, mercoledì 2 maggio, mercoledì 30 maggio, lunedì 2 luglio, martedì 31 luglio, giovedì 30 agosto, lunedì 1° ottobre, martedì 30 ottobre, giovedì 29 novembre, lunedì 31 dicembre.

Le borse valori resteranno chiuse nei giorni di seguito indicati, ivi comprese tutte le domeniche e le festività — nazionali e religiose — riconosciute:

gennaio: 1, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28;
febbraio: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25;
marzo: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 19, 24, 25, 31;
aprile: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 23, 25, 28, 29;
maggio: 1, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31;
giugno: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 21, 23, 24, 29, 30;
luglio: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29;
agosto: 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 25, 26;
settembre: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30;
ottobre: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28;
novembre: 1, 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25;
dicembre: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30.

Art. 2.

L'orario per le contrattazioni dei titoli e valute estere presso le borse valori, in tutti i giorni stabiliti dal presente calendario, avrà la durata di tre ore e trenta minuti, e cioè dalle ore 10 alle ore 13,30.

Art. 3.

In tutti i giorni non festivi di borsa chiusa, esclusi comunque i giorni di sabato, nonchè nei giorni di sospensione per qualsiasi altro motivo delle operazioni nelle borse valori, le borse valori di Milano e di Roma resteranno aperte per la quotazione ufficiale di chiusura delle valute estere, ai sensi del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, e dei biglietti di Stato e di banca esteri, ai sensi del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, osservando gli stessi orari validi per i giorni di borsa aperta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1972

Il Ministro: MALAGODI

(12348)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Creazzo

Con decreto 26 giugno 1972, n. 713, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di relitti dell'ex alveo del fiume Retrone in comune di Creazzo (Vicenza), segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 6, mappali 19½ (mq. 120); 20½ (mq. 560) e 22½ (mq. 170), della superficie complessiva di mq. 850 ed indicati nell'estratto di mappa rilasciato il 24 luglio 1971, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(12417)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1972, registro n. 63 Pubblica istruzione, foglio n. 314, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario prodotto in data 19 luglio 1966 dal prof. Gregorio Failla avverso la revoca della supplenza per quattro ore di insegnamento di inglese presso l'istituto magistrale « G. B. Vico » di Ragusa.

(12428)

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1972 registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1972, registro n. 63 Pubblica istruzione, foglio n. 315, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto in data 19 settembre 1967 dalla prof.ssa Francesca Sillitti, avverso la esclusione della graduatoria provinciale degli abilitati all'insegnamento nelle scuole medie di Roma per l'anno scolastico 1967-68 per non aver tempestivamente presentato il certificato di residenza.

(12429)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 220

Corso dei cambi del 17 novembre 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	584,40	584,40	584,43	584,40	584,20	584,40	584,40	584,40	584,40	584,40
Dollaro canadese	592,55	592,55	593 —	592,55	592,70	592,50	592,60	592,55	592,55	592,55
Franco svizzero	153,76	153,76	153,78	153,76	153,70	153,75	153,75	153,76	153,76	153,76
Corona danese	84,94	84,94	84,96	84,94	84,60	84,92	84,94	84,94	84,94	84,94
Corona norvegese	88,55	88,55	88,58	88,55	88,35	88,55	88,555	88,55	88,55	88,55
Corona svedese	123,25	123,25	123,25	123,25	125 —	123,25	123,25	123,25	123,25	123,25
Fiorino olandese	180,81	180,81	180,90	180,81	181 —	180,80	180,82	180,81	180,81	180,81
Franco belga	13,2625	13,2625	13,2650	13,2625	13,26	13,26	13,266	13,2625	13,26	13,26
Franco francese	116 —	116 —	116,03	116 —	116,05	116,05	116 —	116 —	116 —	116 —
Lira sterlina	1372,65	1372,65	1373 —	1372,65	1372 —	1372,60	1372,35	1372,65	1372,65	1372,65
Marco germanico	182,14	182,14	182,14	182,14	182,45	182,13	182,15	182,14	182,14	182 —
Scellino austriaco	25,17	25,17	25,18	25,17	25,18	25,17	25,17	25,17	25,17	25,17
Escudo portoghese	21,76	21,76	21,76	21,76	21,75	21,75	21,745	21,76	21,76	21,76
Peseta spagnola	9,2080	9,208	9,21	9,2080	9,205	9,20	9,205	9,2080	9,20	9,21
Yen giapponese	1,9415	1,9415	1,9440	1,9415	1,93	1,94	1,942	1,9415	1,94	1,94

Media dei titoli del 17 novembre 1972

Titolo	Media
Rendita 5 % - 1935	100,15
Redimibile 3,50 % 1934	99,675
» 3,50 % (Ricostruzione)	90,65
» 5 % (Ricostruzione)	95,50
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,95
» 5 % (Città di Trieste)	95,075
» 5 % (Beni esteri)	94,575
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	95,525
» 5,50 % » » 1968-83	96,175
» 5,50 % » » 1969-84	98,425
» 6 % » » 1970-85	99,45
» 6 % » » 1971-86	99 —
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,05
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,35
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,85
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,50
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,20
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,85
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,90
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,90
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,875

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 novembre 1972

Valuta	Cambio
Dollaro USA	584,40
Dollaro canadese	592,575
Franco svizzero	153,755
Corona danese	84,94
Corona norvegese	88,552
Corona svedese	123,25
Fiorino olandese	180,815
Franco belga	13,264
Franco francese	116 —
Lira sterlina	1372,50
Marco germanico	182,145
Scellino austriaco	25,17
Escudo portoghese	21,752
Peseta spagnola	9,206
Yen giapponese	1,942

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Appalto-concorso per gli interventi diretti al consolidamento della torre pendente di Pisa, ai fini della sua stabilità

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 19 maggio 1965, n. 506 e 13 ottobre 1969, n. 750;

Considerato che la commissione, costituita a' termini del secondo comma dell'art. 2 della legge 19 maggio 1965, n. 506 e dell'art. 3 della legge 13 ottobre 1969, n. 750, ha proposto di indire un concorso internazionale per la progettazione ed esecuzione, in modo inscindibile, degli interventi diretti al consolidamento della torre pendente di Pisa;

Visto il bando di appalto-concorso all'uopo predisposto dalla predetta commissione;

A' termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il bando dell'appalto-concorso per gli interventi diretti al consolidamento della torre pendente di Pisa ai fini della sua stabilità.

Art. 2.

Il presente decreto, con l'allegato bando, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1972

Il Ministro: GULLOTTI

Bando di appalto-concorso per gli interventi di consolidamento della torre pendente di Pisa, ai fini della sua stabilità.

Art. 1.

Oggetto dell'appalto-concorso

Il Ministero dei lavori pubblici della Repubblica italiana indice un concorso internazionale per la progettazione ed esecuzione, in modo inscindibile, degli interventi diretti al consolidamento della torre pendente di Pisa, ai fini della sua stabilità.

Art. 2.

Limite degli interventi richiesti

La natura degli interventi è lasciata alla libera scelta dei concorrenti, purchè siano osservate le seguenti condizioni:

a) la torre deve conservare l'aspetto estetico attuale. La sua organicità strutturale deve essere rispettata nella maggiore misura possibile e non è ammessa alcuna struttura visibile dall'esterno;

b) può essere consentita una lieve diminuzione della pendenza attuale, entro il limite massimo di un grado sessagesimale;

c) nessun pregiudizio anche remoto deve derivare dagli interventi sia provvisionali sia definitivi agli edifici della piazza ed in particolare al Duomo.

Art. 3.

Provvisorietà delle opere di salvaguardia

Le opere di salvaguardia eventualmente proposte dai concorrenti per l'esecuzione degli interventi previsti agli articoli precedenti devono avere carattere provvisorio ed essere eliminate ad interventi effettuati senza che ne resti alcuna traccia visibile.

Art. 4.

Cautele e strumentazione di controllo

I concorrenti devono prevedere e specificare le cautele e la strumentazione di controllo necessarie per seguire in modo continuo e sicuro eventuali movimenti della torre e del Duomo, durante la esecuzione sia delle opere di salvaguardia sia di quelle definitive; e ciò indipendentemente dai rilevamenti autonomi che l'amministrazione appaltante ritiene di effettuare.

Art. 5.

Dati storici, tecnici e ambientali relativi alla torre

Una pubblicazione, redatta a cura del Ministero dei lavc pubblici della Repubblica italiana, contiene i dati storici, t nici e ambientali relativi alla torre, al suolo, ai movimei riconosciuti della torre medesima ed alla sua struttura.

Detta pubblicazione, che reca il titolo « Ricerche e stu su la torre pendente di Pisa e i fenomeni connessi alle con zioni d'ambiente », può essere richiesta al Ministero dei lav pubblici (Ispettorato generale per l'albo nazionale dei costri tori e per i contratti) che autorizzerà la « Opera della prin ziale di Pisa » a provvedere alla spedizione della pubblicazio stessa al richiedente, previo versamento della somma di l italiane 15.000 alla predetta opera.

Lo stesso ispettorato fornirà al richiedente, all'atto de autorizzazione, copia del capitolato speciale, per l'esecuzio degli interventi per il consolidamento della torre, nonchè c capitolato generale di appalto per le opere di competenza c Ministero dei lavori pubblici della Repubblica italiana, appi vato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 19 n. 1063.

Contemporaneamente alla richiesta di autorizzazione a 'acquisto della pubblicazione, l'aspirante a partecipare al cc corso inoltrerà al suddetto ispettorato la domanda intesa ottenere l'attestazione di idoneità tecnica e finanziaria di c all'art. 7.

Art. 6.

Requisiti per la partecipazione all'appalto-concorso

All'appalto-concorso possono partecipare persone fisiche società, quale che sia lo Stato al quale appartengono.

Le persone fisiche, con dichiarazione delle autorità de Stato cui appartengono, vistata, se straniere, dalle autorità cc solari italiane, devono provare il loro stato di cittadinanza la piena capacità giuridica e di agire. Nello stesso modo società devono documentare la loro nazionalità e la capac giuridica e di agire dei loro legali rappresentanti.

Art. 7.

Documentazione della idoneità dei concorrenti

Per tutti i concorrenti è richiesta una attestazione di i neità tecnica e finanziaria rilasciata dal comitato centrale p l'Albo nazionale dei costruttori, indipendentemente dalla ev tuale iscrizione nell'albo stesso.

In particolare le persone fisiche e le società di nazional straniera dovranno allegare alla domanda intesa ad otten l'attestazione suddetta, la seguente documentazione:

1) dimostrazione dell'idoneità tecnica mediante certific rilasciati dalle competenti autorità del proprio Paese, dai qu devono risultare in particolare i lavori eseguiti o diretti, loro importo e il luogo di esecuzione; dai certificati deve ris tare anche se i lavori furono eseguiti o diretti regolarmei e con buon esito e se diedero luogo a vertenze con il co mittente;

2) dimostrazione della capacità finanziaria dei conc renti a mezzo di idonee referenze bancarie;

3) dimostrazione della disponibilità dell'attrezzatura t nica necessaria all'attuazione del progetto proposto.

I certificati rilasciati da autorità estere devono essere stati dalle autorità consolari italiane.

La commissione prevista dall'art. 14 può discrezionalme consentire che certificati formalmente irregolari siano regc rizzati dagli interessati entro il termine da essa medesi determinato e può altresì invitare i concorrenti a completa nel termine indicato, la documentazione relativa all'idone tecnica e finanziaria nel modo che, a suo giudizio insindacab ritenga più opportuno.

Art. 8.

Domanda di partecipazione all'appalto-concorso

Per partecipare all'appalto-concorso occorre farne perven domanda al Ministero dei lavori pubblici della Repubblica liana Ispettorato generale per l'albo nazionale dei costrutt e per i contratti, in Roma, via Nomentana, 2 (codice avviame postale 00100), entro il termine perentorio delle ore 12 365° giorno non festivo dalla data di pubblicazione del p sente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italia

Le domande che, pervenissero dopo la scadenza del mine anzidetto, non saranno prese in considerazione, qual que ne sia stata la causa, neppure nei casi di ritardi ferrovi o postali o di forza maggiore.

Il plico contenente la domanda e gli allegati indicati nei successivi articoli 9 e 10 deve recare sull'involucro esterno, in forma chiaramente visibile, la seguente dicitura: Appalto-concorso internazionale degli interventi diretti al consolidamento della torre pendente di Pisa, ai fini della sua stabilità ».

Art. 9.

Atti e documenti che devono accompagnare la domanda

La domanda di partecipazione all'appalto-concorso deve essere corredata, a pena di inammissibilità, dei seguenti documenti:

1) il progetto dei lavori completo di tutti gli elaborati elencati nell'art. 10, in cinque esemplari, in uno o più plichi chiusi e sigillati.

2) la dichiarazione con la quale il concorrente attesta di essersi recato sul posto e di essersi reso esatto conto di tutte le circostanze di luogo e di fatto che comunque possano influire sulla gestione tecnica ed economica degli interventi;

3) la dichiarazione con la quale il concorrente afferma di avere preso visione della pubblicazione indicata nell'art. 5 e di averne tenuto il dovuto conto nella elaborazione del progetto;

4) la dichiarazione con la quale il concorrente si impegna ad eseguire i lavori:

a) secondo il progetto e il programma proposti, alle condizioni indicate nel presente bando e in un capitolato speciale di appalto da redigersi secondo lo schema fornito dal Ministero dei lavori pubblici, come previsto dall'art. 5;

b) con la piena osservanza del capitolato generale di appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici della Repubblica italiana 16 luglio 1962, n. 1063;

5) la dichiarazione con la quale il concorrente accetta di assumere le maestranze indicate dalla direzione dei lavori per l'eventuale esecuzione di opere di particolare pregio artistico;

6) la documentazione prevista dai precedenti articoli 6 e 7 per l'ammissione all'appalto-concorso;

7) la quietanza comprovante la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio di lire italiane 60 milioni in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato italiano al corso del giorno del deposito, presso una sezione di Tesoreria provinciale o presso le aziende di credito previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1956, n. 635;

8) la dichiarazione del concorrente di sollevare il Ministero dei lavori pubblici di ogni responsabilità in ordine alla originalità del progetto presentato e all'eventuale impiego di brevetti di terzi;

9) una busta chiusa e sigillata contenente l'offerta, nella quale sia indicata a forfait, in cifre e in lettere, la somma in lire italiane richiesta per la progettazione ed esecuzione di tutti gli interventi, provvisionali e definitivi, proposti per il consolidamento della torre pendente di Pisa ai fini della sua stabilità.

Art. 10.

Contenuto del progetto

Il progetto degli interventi proposti deve essere completamente esecutivo in ogni sua parte ed essere costituito dei seguenti atti:

1) una relazione che illustri sia i principi generali adottati per lo studio della soluzione proposta, sia, nei loro particolari esecutivi, le eventuali opere provvisionali e i lavori definitivi previsti, e dia ragione della soluzione stessa. In particolare, la relazione deve illustrare dettagliatamente:

a) i provvedimenti che il concorrente intende adottare per garantire, durante tutti i lavori e fino al collaudo definitivo, l'integrità e la stabilità della torre;

b) le cautele e la strumentazione di controllo indicate nell'art. 4;

c) la strumentazione eventualmente necessaria per il controllo dei procedimenti esecutivi;

2) i calcoli relativi agli interventi definitivi di consolidamento ed alle eventuali opere provvisionali di salvaguardia;

3) i disegni esecutivi (piante, sezioni, ecc.) dei lavori e delle apparecchiature, redatti in scala opportuna, e comunque non inferiore a 1:100, completamente quotati;

4) il programma dei lavori, di cui devono essere descritte, e se necessario illustrate con l'aiuto di schizzi, grafici e disegni, tutte le successive fasi attraverso le quali si intende procedere per attuare in ogni sua parte il progetto proposto; questo elaborato deve descrivere altresì, nel modo più particolareggiato possibile, il susseguirsi delle operazioni afferenti al montaggio delle eventuali opere provvisionali di salvaguardia ed il loro graduale smontaggio; una volta terminati i lavori definitivi volti al consolidamento del Monumento ai fini della sua stabilità;

5) il computo metrico particolareggiato delle varie categorie di lavori occorrenti per realizzare il progetto, suddiviso in due parti distinte, riguardanti l'una le eventuali opere provvisionali di salvaguardia e l'altra gli interventi definitivi;

6) le analisi dei prezzi unitari e degli eventuali prezzi a corpo richiesti, redatte usando il sistema metrico decimale ed in lire italiane con l'indicazione delle percentuali previste per le spese generali e per l'utile dell'appaltatore;

7) la stima generale dei lavori e delle provviste;

8) il capitolato speciale d'appalto, redatto dal concorrente sullo schema previsto dal precedente art. 5, nel quale, oltre agli oneri prescritti nel presente bando, devono essere inserite:

a) le clausole relative alle modalità di esecuzione delle singole categorie di lavori;

b) la indicazione del periodo di tempo, espresso in mesi, entro il quale il concorrente si impegna a dare ultimati i lavori, intendendo la decorrenza del tempo stesso dalla data della consegna dei lavori medesimi, che deve risultare da apposito verbale;

c) qualsiasi altra norma che il concorrente ritiene utile per assicurare la perfetta esecuzione dei lavori e la regolare gestione economica dell'appalto.

Art. 11.

Requisiti formali degli elaborati

La domanda di partecipazione all'appalto-concorso e gli atti e documenti menzionati nei precedenti articoli 9 e 10 devono essere compilati, a pena d'inammissibilità, in lingua italiana o inglese, con la sola eccezione delle certificazioni previste al n. 6) dell'art. 9.

Gli elaborati devono essere firmati in ogni foglio dal concorrente se trattasi di persona fisica o dal legale rappresentante se trattasi di società.

Negli elaborati, le grandezze fisiche devono essere quelle indicate nel « Sistema internazionale di unità di misura fondamentali, supplementari e derivate » e quindi sui disegni, grafici, ecc. le quote devono essere espresse in unità decimali, i simboli devono essere quelli adottati nella pubblicazione prevista dall'art. 5.

Art. 12.

Corrispettivo forfettario a carico dell'Amministrazione dei lavori pubblici

L'offerta del concorrente, menzionata nel n. 9) dell'art. 9, deve indicare il corrispettivo forfettario richiesto per la progettazione ed esecuzione degli interventi proposti in conformità del presente bando, nulla escluso ed eccettuato.

Con il versamento del corrispettivo indicato nel comma precedente sono da intendersi perciò compensate anche le spese, che sono a carico dell'appaltatore, per:

1) la direzione e assistenza dei lavori, con la presenza costante nei cantiere di un proprio ingegnere;

2) l'allacciamento alle reti di fornitura dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas;

3) il trasporto di macchinari e materiali e il loro allontanamento dal cantiere;

4) le prove sui materiali da impiegare e gli esami di laboratorio;

5) la registrazione del contratto e il pagamento di tutti i tributi di qualsiasi natura e a qualsiasi ente spettanti, che siano previsti dalla legislazione italiana;

6) la copia di atti, disegni e quanto altro occorra per la stipulazione del contratto e per l'esecuzione dei lavori;

7) le assicurazioni contro danni a cose e a persone, anche a terzi;

8) le assicurazioni sociali, e i contributi sindacali;

9) l'osservanza, comunque, di tutti gli obblighi ed oneri derivanti dalle disposizioni contenute nel presente bando di appalto-concorso nonchè dal capitolato generale d'appalto, dal capitolato speciale e dal regolamento per l'esecuzione delle opere di conto dello Stato nel medesimo richiamati dalle nor-

me sull'impiego della mano d'opera e, in generale, da tutte le disposizioni che disciplinano i lavori eseguiti per conto del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 13.

Immutabilità del corrispettivo Revisione dei prezzi

L'importo contrattuale forfettario resta fisso ed immutabile anche se, per realizzare lo scopo dell'appalto-concorso, si rendesse necessario, a giudizio insindacabile della direzione dei lavori, variare, in più o in meno, le quantità delle singole categorie di lavoro previste nel progetto prescelto.

E' ammessa la revisione dei prezzi in base alle norme vigenti nella Repubblica italiana. A tale scopo il concorrente è obbligato, sotto pena di esclusione dall'appalto-concorso, di corredare gli atti progettuali con gli elaborati occorrenti per stabilire le quote d'incidenza sul costo complessivo degli interventi proposti, tanto della manodopera quanto dei materiali, dei trasporti e dei noli, in modo che la loro somma raggiunga l'importo totale dell'appalto.

Per i materiali, i trasporti ed i noli vengono assunti ad indici, determinandosene l'incidenza, gli elementi di costo più rappresentativi in numero complessivo non superiore a dieci.

Per la manodopera deve essere prevista una squadra tipo il cui costo deve comprendere tutti gli elementi della retribuzione e tutti gli oneri assistenziali e previdenziali posti a carico dell'appaltatore dalle leggi, dai regolamenti e dagli accordi e contratti collettivi di lavoro vigenti nella Repubblica italiana.

Art. 14.

Commissione giudicatrice
Esame delle domande e dei progetti

Scaduto il termine stabilito nell'art. 8, i plichi pervenuti in tempo utile sono trasmessi alla commissione prevista dal secondo comma dell'art. 2 della legge 19 maggio 1965, n. 506, e dall'art. 3 della legge 13 ottobre 1969, n. 750.

La commissione accerta preliminarmente la regolarità delle domande e eventualmente anche attraverso visite di controllo, la idoneità dei concorrenti e la sussistenza delle altre condizioni prevedute dal presente bando.

Successivamente esamina i progetti e li valuta con preminente riguardo al loro pregio tecnico.

La scelta tra i progetti ha luogo attraverso le tre fasi seguenti:

1) determinazione dei progetti meritevoli di particolare considerazione;

2) determinazione, nell'ambito dei progetti indicati nel n. 1), di quelli ritenuti idonei ai fini dell'appalto-concorso;

3) definitiva scelta di quello tra i progetti idonei che sia ritenuto preferibile.

In presenza di un solo progetto idoneo, costituisce scelta definitiva la determinazione di cui al n. 2) del precedente comma.

Il giudizio di merito espresso dalla commissione nelle tre fasi è insindacabile.

Sulla base del progetto prescelto e salvo eventuali varianti suggerite dalla commissione, l'Amministrazione dei lavori pubblici stipula con il concorrente che lo ha presentato il contratto di appalto per l'esecuzione delle opere previste.

Art. 15.

Diritti del concorrente che ha presentato il progetto prescelto

Al concorrente che ha presentato il progetto prescelto è concesso, in aggiunta al corrispettivo forfettario spettantegli a norma dell'art. 12, un premio di L. 50.000.000 (lire cinquantamilioni).

Il versamento del premio ha luogo dopo la stipulazione del contratto di appalto.

Nessun particolare ulteriore compenso è corrisposto nel caso che la stipulazione del contratto non abbia luogo, per fatto dell'amministrazione, entro novanta giorni dalla trasmissione al Ministero dei lavori pubblici degli atti della commissione, e altresì nel caso che l'emanazione del decreto di approvazione del contratto non abbia luogo entro sessanta giorni dalla stipulazione del medesimo.

Tuttavia, nei due casi predetti, il concorrente che ha presentato il progetto prescelto può svincolarsi da ogni impegno, previa relativa notificazione in conformità dell'art. 114 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Al concorrente che faccia uso di tale facoltà spettano il premio indicato nel primo comma di questo articolo, il rimborso delle spese di progettazione secondo la valutazione discrezionale che ne ha fatta la commissione e, nel caso che il contratto di appalto sia stato stipulato, il rimborso delle spese contrattuali.

Se il Ministero rifiuta l'approvazione del contratto per gravi motivi di interesse pubblico o dello Stato, si applica quanto disposto nel comma precedente per il caso in cui il concorrente si svincola dall'impegno per ritardo della emanazione del decreto di approvazione.

Al concorrente che ha presentato il progetto prescelto nulla è corrisposto se, per suo fatto, non abbia luogo la stipulazione del contratto.

In favore dei concorrenti i cui progetti siano ritenuti idonei, *ma non siano prescelti*, il Ministro per i lavori pubblici può, su proposta della commissione giudicatrice, corrispondere il rimborso totale o parziale delle spese, in misura non superiore a L. 10.000.000 (lire diecimilioni) per progetto.

Art. 16.

Comunicazione agli interessati del giudizio della commissione

Il risultato definitivo della gara è comunicato ai concorrenti mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Entro sei mesi dall'invio della lettera devono essere ritirati i progetti non prescelti.

Una copia di essi resta comunque agli atti della commissione.

Scaduto inutilmente il termine di sei mesi, i progetti non ritirati passano in proprietà dell'amministrazione appaltante, la quale può disporne a proprio insindacabile giudizio, senza essere tenuta a versare compenso alcuno.

L'esito del concorso è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 17.

Appalto dei lavori

I lavori sono appaltati al concorrente che ha presentato il progetto prescelto, per il corrispettivo forfettario indicato nell'art. 12 e alle condizioni tutte di questo bando.

L'aggiudicatario deve provvedere a proprie spese, e senza diritto a rimborso, all'ulteriore sviluppo dei dettagli necessari per la esecuzione completa dell'opera, alla fornitura di fotografie durante la esecuzione dei lavori, nonchè all'organizzazione e realizzazione, secondo le indicazioni della direzione dei lavori, di un documentario cinematografico formato 16 mm., riguardante le fasi più salienti dei lavori dal loro inizio fino alla ultimazione e collaudazione definitiva.

Delle fotografie e del documentario il Ministero dei lavori pubblici acquista la proprietà, intendendosi la relativa spesa compresa nel prezzo forfettario richiesto.

Art. 18.

Contratto d'appalto

Fanno parte integrante del contratto d'appalto i seguenti documenti:

1) l'offerta del concorrente;

2) i documenti elencati ai numeri 2), 3), 4), 5) e 7) dello art. 9;

3) il progetto del concorrente in tutti i suoi elaborati;

4) il presente bando di appalto-concorso;

5) il capitolato speciale d'appalto, indicato al n. 8) dello art. 10;

6) il capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063.

Art. 19.

Cauzione definitiva

Al momento della stipulazione del contratto deve prestarsi la cauzione definitiva, che è stabilita nella misura del 5% dell'importo netto dell'appalto. Essa deve essere prestata in numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato italiano, al corso del giorno del deposito. Qualora la cauzione provvisoria sia stata costituita presso la Tesoreria, essa può essere trasferita a far parte della cauzione definitiva, riducendosi di uguale ammontare il versamento necessario. La cauzione definitiva può essere costituita da fidejussione bancaria secondo le leggi italiane.

Art. 20.

Esecuzione dei lavori

L'appaltatore deve eseguire i lavori con l'osservanza delle norme generali e speciali contenute nel contratto d'appalto e i suoi allegati, nonchè delle norme contenute nel Regolamento per l'esecuzione delle opere di conto dello Stato, vigente nella Repubblica italiana.

Art. 21.

Modalità dei versamenti all'appaltatore

Il versamento all'appaltatore del corrispettivo previsto dall'art. 12 ha luogo con la osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. *Pagamenti in acconto.* — Qualunque sia l'ammontare del progetto offerto ed accettato dall'amministrazione appaltante, durante il corso dei lavori sono corrisposti i seguenti acconti:

a) il 10 % dell'importo contrattuale ogni qualvolta è dimostrato dall'appaltatore ed accertato dalla direzione dei lavori che sono stati eseguiti interventi che comportano una spesa non inferiore al 10 % dell'offerta complessiva e ciò fino alla concorrenza dei 9/10 del prezzo di appalto;

b) l'ultimo 10 % dell'importo contrattuale all'atto della compilazione del conto finale.

Sugli acconti sono effettuate, a norma di legge, le seguenti ritenute: del 10 % sulle prime L. 72.000.000 (lire settantaduemilioni), del 5 % sulla somma rimanente e dello 0,5 % sull'importo complessivo di ogni rata.

2. *Penale per ritardi.* — Per ogni giorno di ritardo al tempo utile per la ultimazione dei lavori, dichiarato dal concorrente ed accettato dall'amministrazione appaltante, è applicata a carico dell'appaltatore una penale di L. 1.000.000 (lire unmilione); salvo il caso di ritardo ad esso non imputabile.

3. *Conto finale e collaudo.* — Il conto finale dei lavori, ai fini della corresponsione dell'ultimo decimo dell'importo contrattuale, viene effettuato entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il collaudo degli interventi ha inizio in corso d'opera e non può chiudersi prima dello scadere di cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori e non oltre sei anni dalla data medesima. Durante tutto questo tempo restano vincolate a garanzia dell'amministrazione appaltante la cauzione definitiva prevista dall'art. 19 e le ritenute effettuate in corso d'opera nella misura indicata al n. 1 di questo articolo.

Art. 22.

Accettazione delle condizioni del bando

La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite in questo bando.

(12356)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di L'Aquila.

Nel Bollettino ufficiale n. 21 del 15 novembre 1972 è stato pubblicato il decreto ministeriale 14 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1972, registro n. 30, foglio n. 244, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di L'Aquila, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1971.

(12338)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli a tre posti di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Genova.

Nel Bollettino ufficiale n. 21 del 15 novembre 1972 è stato pubblicato il decreto ministeriale 14 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1972, registro n. 30, foglio n. 230, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso per titoli a tre posti di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Genova, indetto con decreto ministeriale 21 aprile 1971.

(12337)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli a tre posti di medico incaricato presso il manicomio giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto.

Nel Bollettino ufficiale n. 21 del 15 novembre 1972 è stato pubblicato il decreto ministeriale 14 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1972, registro n. 30, foglio n. 234, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso per titoli a tre posti di medico incaricato presso il manicomio giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto, indetto con decreto ministeriale 27 febbraio 1971.

(12336)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso la prigione scuola e riformatorio giudiziario di L'Aquila.

Nel Bollettino ufficiale n. 21 del 15 novembre 1972 è stato pubblicato il decreto ministeriale 14 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1972, registro n. 30, foglio n. 243, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso la prigione scuola e riformatorio giudiziario di L'Aquila, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1971.

(12339)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso l'istituto osservazione e casa rieducazione per minorenni di L'Aquila.

Nel Bollettino ufficiale n. 21 del 15 novembre 1972 è stato pubblicato il decreto ministeriale 14 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1972, registro n. 30, foglio n. 242, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso l'istituto osservazione e casa rieducazione per minorenni di L'Aquila indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1971.

(12340)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli ed esami a due posti di preparatore di gabinetto in prova, nel ruolo della carriera di concetto dei preparatori di gabinetto dell'Accademia aeronautica.

Nella dispensa del Giornale Ufficiale della Difesa, n. 40 del 30 settembre 1972 (data di pubblicazione 12 ottobre 1972), è stato pubblicato il decreto ministeriale 13 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1972, registro n. 50 Difesa, foglio n. 277, riguardante l'esito del concorso per titoli ed esami a due posti di preparatore di gabinetto in prova, nel ruolo della carriera di concetto dei preparatori di gabinetto dell'Accademia aeronautica.

(12218)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per titoli, ad un posto di professore straordinario di geometria analitica con elementi di proiettiva nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Accademia aeronautica di Pozzuoli.

Nella dispensa del Giornale Ufficiale della Difesa n. 40 in data 30 settembre 1972 (data di pubblicazione 12 ottobre 1972) è stato pubblicato il decreto ministeriale 3 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1972, registro n. 50 Difesa, foglio n. 296, riguardante l'esito del concorso per titoli ad un posto di professore straordinario di geometria analitica con elementi di proiettiva nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Accademia aeronautica di Pozzuoli, indetto con decreto ministeriale 19 febbraio 1969.

(12219)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei per il compartimento di Reggio Calabria nel pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi milleduecento posti di manovale in prova.

Nel Bollettino Ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 17 del 15 settembre 1972 (Parte 1ª e 2ª), è stato pubblicato il decreto ministeriale 14 settembre 1971, n. 12052, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per il compartimento di Reggio Calabria nel pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi milleduecento posti di manovale in prova, indetto con decreto ministeriale 19 maggio 1970, n. 16622.

(12220)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Errata-corrige

All'art. 3, punto 4, del bando di concorso, per esami, a cinque posti di ispettore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 27 ottobre 1972, dove è scritto: «... *trentacinque* anni per i mutilati e gli invalidi di guerra...» leggasi « ...*cinquantacinque* anni per i mutilati e gli invalidi di guerra .».

(12345)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ANCONA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ancona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1932 del 10 maggio 1971, con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami a sei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ancona alla data del 30 novembre 1970;

Visto il successivo decreto n. 3738 del 30 agosto 1972 col quale venivano dichiarati ammessi sette concorrenti che avevano prodotto domanda entro il termine stabilito;

Visto altresì il decreto n. 2082 del 19 luglio 1972 relativo alla costituzione della commissione giudicatrice nonchè la graduatoria dei candidati idonei formulata dalla stessa in data 28 settembre 1972;

Constatata la legittimità e regolarità delle operazioni concorsuali;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico per titoli ed esami a sei posti di medico condotto vacanti in provincia di Ancona alla data del 30 novembre 1970:

1. Bellocchi Cesare	punti	75,078	su 120
2. Giardini Innocenzo	»	62,777	»
3. Belogi Marco	»	60,000	»
4. Codagnone Alfonso	»	58,121	»
5. La Rocca Rocco	»	52,937	»

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Ancona, addì 28 ottobre 1972

Il medico provinciale: GIANNICO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data odierna col quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno conseguito l'idoneità nel pubblico concorso per titoli ed esami a sei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ancona alla data del 30 novembre 1970;

Visto l'ordine di preferenza per le sedi poste a concorso indicato dai candidati compresi nella graduatoria predetta;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sulla disciplina dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Vista altresì la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ancona alla data del 30 novembre 1970 e sono assegnati alla condotta a lato di ciascuno indicata:

1) Bellocchi Cesare: Castelplanio (condotta unica);
2) Giardini Innocenzo: Loreto (condotta unica);
3) Belogi Marco: Barbara (condotta unica);
4) Codagnone Alfonso: Staffolo (2ª condotta-Coste);
5) La Rocca Rocco: Sassoferrato (2ª condotta-Cabernardi).

I sindaci dei comuni suindicati sono incaricati della esecuzione del presente decreto per la parte di competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Ancona, addì 28 ottobre 1972

Il medico provinciale: GIANNICO

(12346)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CUNEO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 911 in data 3 maggio 1972, con il quale si dichiarano i vincitori delle condotte mediche vacanti al 30 novembre 1968;

Viste le preferenze espresse per le sedi messe a concorso dai concorrenti dichiarati idonei secondo l'ordine della graduatoria;

Viste le rinunce intervenute per la condotta medica consorziale di Mango-Camo;

Vista l'accettazione per la condotta medica predetta da parte del dott. Giancotti Adolfo;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Giancotti Adolfo nato il 23 agosto 1926 a Reggio Calabria, è dichiarato vincitore della condotta medica consorziale Mango-Camo.

Il presente decreto verrà pubblicato a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche.

Scaduto il termine di otto giorni previsto per la pubblicazione all'albo pretorio del comune di Mango capo consorzio il sindaco del predetto comune provvederà subito alla nomina.

Cuneo, addì 9 novembre 1972

Il medico provinciale: DE LELLIS

(12318)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ROMA

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche

Il medico provinciale rende noto che con decreto pari numero in data 31 ottobre 1972 è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti in Roma e provincia.

farmacie rurali: Palombara Sabina, 2ª sede; comune di Roma: sede n. 666 « Braccianense », sede n. 670 « Borgo S. Martino »;

farmacie urbane: comune di Marino, sede 11ª; comune di Nettuno, 5ª sede; comune di Roma, sede n. 660; « Battistini », sede n. 661; « Isacco Newton », sede n. 662; « De Blasi », sede n. 663; « Sirene », sede n. 665; « Spinaceto 2ª », sede n. 667; « Vigna Mangani 2ª », sede n. 668 « Imbrecciato 2ª », sede n. 673; « Villaggio Breda 2ª », comune di Tivoli, 9ª sede.

Roma, addì 31 ottobre 1972

Il medico provinciale: Di Stefano

(12237)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RAVENNA

Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Ravenna

IL MEDICO PROVINCIALE

Vista la nota n. 2102 in data 21 ottobre 1970, con la quale il comune di Ravenna segnala la vacanza del posto di ufficiale sanitario del comune stesso;

Visto il proprio decreto n. 6538 in data 24 febbraio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'8 marzo 1971, con il quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Ravenna;

Viste le segnalazioni pervenute con nota n. 1001/72 in data 19 settembre 1972 della giunta regionale della regione Emilia-Romagna, con nota n. 1444 in data 21 ottobre 1971 dell'ordine dei medici della provincia di Ravenna, e con nota n. 5648 del 15 marzo 1972 del comune di Ravenna;

Ritenuto di dover procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Ravenna;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 2211 in data 23 ottobre 1963;

Visto il regio decreto n. 281 dell'11 marzo 1935;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Ravenna è composta come segue:

Presidente:

Burgio dott. Sebastiano, vice prefetto ispettore.

Componenti:

Gaddi dott. Antonio, direttore di sezione;
Roberti dott. Vincenzo, medico provinciale capo;
Ambrosioni prof. Pietro, direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Bologna;
Labò prof. Giuseppe, direttore dell'istituto di patologia medica dell'Università di Bologna;
Savioli dott. Orlando, ufficiale sanitario capo dell'ufficio sanitario del comune di Lugo di Romagna.

Segretario:

De Blasio dott. Pasquale, consigliere presso l'ufficio del medico provinciale di Piacenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e per otto giorni consecutivi agli albi pretori della prefettura di Ravenna, dell'ufficio del medico provinciale di Ravenna e del comune di Ravenna.

Le prove di esame non potranno avere inizio se non sia trascorso un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La sede degli esami è fissata per le prove scritte pratiche ed orali presso l'istituto d'igiene della Università di Bologna, e per la prova chimica presso l'istituto di patologia medica dell'Università di Bologna.

Ravenna, addì 10 ottobre 1972

Il medico provinciale: Maulucci

(12317)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MACERATA

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Macerata.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 647, in data 30 marzo 1972, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Macerata al 30 novembre 1971;

Vista la nota in data 24 ottobre 1972 con la quale il componente prof. Bisbocci Giovanni docente di patologia generale e anatomia patologica generale ha rassegnato le proprie dimissioni per motivi di salute;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione del predetto componente;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato col decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 269;

Decreta:

Il prof. Elio Barboni, docente di patologia generale ed anatomia patologica veterinaria della Università di Perugia è nominato componente della commissione giudicatrice del concorso citato in premessa in sostituzione del prof. Giovanni Bisbocci dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato in modi di legge.

Macerata, addì 8 novembre 1972

Il veterinario provinciale: Torregiani

(12347)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 30 agosto 1972, n. **18.**

Disciplina degli obblighi dei concessionari idroelettrici e dell'impiego dell'energia per l'elettrificazione locale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 5 *settembre* 1972

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Gli obblighi del primo e terzo comma dell'art. 10 dello statuto come modificato dall'art. 11, legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, si applicano alle grandi derivazioni idroelettriche concesse o che siano esercitate in base ad autorizzazione provvisoria all'esercizio, aventi opere di presa e/o restituzione nel territorio della provincia di Bolzano. I titolari delle relative concessioni o autorizzazioni sono in seguito denominati concessionari.

I concessionari hanno l'obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alla Provincia autonoma di Bolzano 220 kWh di energia per ogni kW di potenza nominale media di concessione,

da consegnare all'officina di produzione o sulla linea di trasporto o di distribuzione ad alta tensione collegata con l'officina stessa o con la sottostazione di trasformazione annessa, oppure, qualora la provincia non ritiri tale energia, corrispondere semestralmente alla provincia lire 6,20 per ogni kWh non ritirato.

Il compenso unitario di lire 6,20 viene modificato, sentito l'E.N.E.L., con decreto del presidente della giunta provinciale proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 % del prezzo medio di vendita dell'energia elettrica dell'E.N.E.L., ricavato dal bilancio consuntivo dell'ente stesso. Il compenso unitario viene corrisposto a partire dal 20 gennaio 1972.

Qualora una concessione interessi anche la provincia di Trento, il riparto tra le due provincie sarà comunicato al concessionario in seguito ad accordo tra le provincie stesse od a decisione giurisdizionale, fermo restando la decorrenza dello obbligo di cui al seguente comma a partire dal 20 gennaio 1972.

Art. 2.

L'energia di cui all'art. 1 deve essere fornita dal concessionario con la potenza di cui all'art. 4, nel punto della linea ad alta tensione indicato dall'amministrazione provinciale.

Quando il concessionario è presente con proprie linee ad alta tensione nella zona in cui l'amministrazione provinciale chiede la fornitura di energia, l'amministrazione chiede al concessionario l'allacciamento. Entro 30 giorni dalla data della richiesta le condizioni per l'esecuzione della derivazione ed il relativo preventivo di spesa.

La spesa per la derivazione deve limitarsi ai lavori strettamente necessari per l'esecuzione della derivazione e dell'eventuale sezionamento della linea. La spesa comprenderà il costo a pie' d'opera dei materiali impiegati, più la manodopera e le spese generali assunte pari al 20 % degli importi predetti. In mancanza di accordo tra le parti in merito alla modalità ed alla spesa per la derivazione, deciderà il comitato provinciale dei prezzi.

Il concessionario, avuta la comunicazione di accettazione delle condizioni di derivazione, esegue, salvo diversi accordi con l'amministrazione provinciale, entro 60 giorni dal versamento del relativo importo i lavori necessari per la derivazione elettrica.

Art. 3.

Quando l'amministrazione provinciale chiede la consegna dell'energia da parte di un concessionario in una zona attraversata da linee ad alta tensione di enti o imprese diverse dal medesimo, ma collegate con la centrale dello stesso, l'energia viene fornita sulla linea disponibile nella zona, dal soggetto diverso dal concessionario, tenuto conto delle perdite su questa linea.

In tal caso l'amministrazione provinciale rivolge la richiesta di derivazione di cui all'art. 2 all'esercente della linea, diverso dal concessionario, e corrisponde allo stesso un compenso pari al costo del vettoriamento. In caso di disaccordo tra le parti circa tale costo decide il comitato provinciale dei prezzi.

Art. 4.

Nel caso contemplato al secondo comma dell'art. 2 l'amministrazione provinciale stipula con il concessionario la convenzione per il ritiro dell'energia.

Nel caso contemplato al primo comma dell'art. 3 l'amministrazione provinciale stipula, oltre alla convenzione di cui al comma precedente, una convenzione per il vettoriamento con l'esercente la linea ad alta tensione.

Per ogni concessione la potenza massima di prelievo, in kW, salvo diverso accordo con il concessionario, è data dal prodotto 0,0251 per la potenza nominale media di concessione. Entro tale potenza, l'amministrazione provinciale ha facoltà di utilizzare l'energia secondo le proprie necessità.

Le convenzioni avranno la durata di un anno e si rinnovano tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da parte dell'amministrazione provinciale o da parte del concessionario con il consenso della provincia almeno tre mesi prima della scadenza.

In ordine alle condizioni di fornitura e per eventuali forniture di integrazione alle imprese distributrici si osserveranno, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capitolo sesto del provvedimento C.I.P. n. 941 del 29 agosto 1961 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5.

La misurazione dell'energia fornita viene effettuata normalmente sul lato alta tensione in un posto il più possibile vicino al punto di consegna.

Quando la misurazione viene effettuata sul lato bassa tensione il concessionario ha diritto ad un compenso per ogni kWh fornito, fino al 3 % del compenso unitario di cui all'art. 1 della presente legge.

Le linee di allacciamento ad alta tensione fino ai gruppi di misura vengono mantenute a cura e spese dell'impresa che distribuisce l'energia.

Art. 6.

L'energia ritirata viene destinata all'approvvigionamento delle zone non o non sufficientemente provviste di energia elettrica, comunque non approvvigionate dall'E.N.E.L., per tutti gli usi specificati nel provvedimento C.I.P. n. 941 del 29 agosto 1961. Deve trattarsi di centri abitati o di nuclei abitati e case sparse i quali sono suscettibili di essere approvvigionati mediante cessione di energia di cui all'art. 1 della presente legge e mediante piani di elettrificazione, in modo da consentire un moderno standard di vita civile e di esercizio di attività agricole, industriali e turistiche.

A tale scopo la Provincia si avvale delle imprese esistenti degli enti locali in grado di distribuire l'energia ceduta nella zona interessata e, in mancanza e fino a quando l'approvvigionamento non può essere assunto da una tale impresa, della impresa distributrice locale comunque in grado di assicurare l'approvvigionamento; in tal caso l'energia ceduta e distribuita su richiesta della provincia non è calcolata ai fini dell'applicazione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342.

L'amministrazione provinciale cede l'energia alle imprese distributrici di cui al comma precedente alle tariffe di cui al capitolo sesto del provvedimento n. 941 del 29 agosto 1961 ridotte fino al 20 % con riguardo alle condizioni tecnico-economiche dell'impresa distributrice.

Art. 7.

Con decreto del presidente della giunta provinciale, su conforme deliberazione della giunta provinciale, vengono stabilite le tariffe di utenza da applicarsi nella provincia di Bolzano, valevoli, salvo modifica delle tariffe C.I.P., per un periodo non inferiore a tre anni. Le tariffe stabilite dall'amministrazione provinciale non possono comunque superare quelle deliberate dal C.I.P. e possono essere ridotte rispetto a queste ultime fino al 20 % per i seguenti usi, in ordine di precedenza:

a) usi di forza motrice di cui al cap. V/A/1 fino a 10 kW di potenza impegnata, usi agricoli di cui al cap. V/A/5 ed uso di consorzi di bonifica e miglioramento fondiario di cui al cap. V/A/6 del provvedimento C.I.P. n. 941 del 29 agosto 1961;

b) uso di piccole e medie industrie, esclusi gli autoproduttori, quando il consumo di energia incide in percentuale rilevante, da definirsi nel regolamento, sul prezzo del prodotto finito. L'applicazione della tariffa ridotta è subordinata all'osservanza da parte del responsabile dell'industria della precedenza nell'assunzione di personale dei cittadini residenti, ai sensi dell'art. 7 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, delle prescrizioni per la prevenzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, dei contratti di lavoro più favorevoli per i dipendenti, delle norme dello statuto dei lavoratori e di tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, nonchè dell'impegno di consentire continui controlli da parte dell'amministrazione provinciale sull'osservanza medesima;

c) uso di illuminazione pubblica di cui al cap. I del provvedimento C.I.P. n. 941 del 29 agosto 1961;

d) uso di forza motrice per l'esercizio di funivie bifuni e funivie monofuni ad agganciamento automatico, con potenza impegnata superiore a 30 kW.

Le imprese distributrici possono chiedere semestralmente entro il 31 luglio ed il 31 gennaio all'amministrazione provinciale il rimborso della quota di minor incasso risultante dalla applicazione delle tariffe provinciali rispetto a quelle stabilite dal C.I.P.

L'amministrazione provinciale accerta gli utenti di cui alle lettere *b* e *d*) che hanno diritto alle tariffe agevolate e li comunica alle imprese distributrici.

Art. 8.

Gli introiti di cui agli articoli 1 e 6 affluiscono al fondo elettrificazione zone montane. Tale fondo è destinato a:

a) finanziare l'onere per il vettoriamento dell'energia;

b) compensare il minor introito delle imprese distributrici cagionato dall'applicazione delle tariffe ridotte a norma dell'art. 7;

c) finanziare, con contributi fino al 70% della spesa ammissibile, l'esecuzione di piani di elettrificazione di zone montane da parte di comuni, loro consorzi e comunità comprensoriali, nonchè allacciamenti di nuclei e case sparse. I piani comprenderanno tutte le opere tecnicamente necessarie per la distribuzione dell'energia per gli usi di illuminazione, elettrodomestici e di forza agricola ed industriale, ivi comprese le derivazioni di cui agli articoli 2 e 3 e gli allacciamenti fino alle singole utenze.

La giunta provinciale approva programmi annuali di piani di elettrificazione da ammettere a contributo. Le domande per l'attuazione dei programmi e degli allacciamenti devono essere presentate entro le seguenti scadenze: 30 ottobre 1972, 31 gennaio 1973 e 31 gennaio 1974.

Art. 9.

Alle domande relative alla realizzazione dei piani di elettrificazione devono essere allegati i seguenti documenti:

1) copia della deliberazione dell'organo competente, dalla quale appaia l'impegno all'esecuzione dell'opera condizionatamente alla concessione del contributo;

2) relazione illustrativa dell'opera;

3) preventivo sommario di spesa;

4) piano finanziario.

I contributi sono concessi agli enti locali con decreto del presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della giunta provinciale, dietro presentazione del progetto esecutivo, che deve comprendere i seguenti atti:

5) relazione tecnica;

6) disegni;

7) computo metrico estimativo;

8) capitolato speciale di appalto o foglio di patti e prescrizione nei casi di trattativa privata o di esecuzione in economia;

9) piano di finanziamento.

L'approvazione del progetto esecutivo equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed a dichiarazione di indifferibilità ed urgenza delle opere da eseguire. I comuni, i loro consorzi e le comunità comprensoriali che non esercitano attività elettriche possono affidare la costruzione delle opere ed il loro esercizio alle imprese distributrici di cui all'art. 6.

Le domande relative all'attuazione di allacciamenti di nuclei e case sparse possono essere presentate dalle imprese distributrici di cui al secondo comma dell'art. 6. Alle domande devono essere allegati i seguenti documenti rilasciati dalla impresa distributrice:

a) relazione illustrativa dell'opera nella quale deve essere dimostrato che con la sua realizzazione viene risolto razionalmente l'approvvigionamento elettrico della zona;

b) preventivo di spesa;

c) planimetria.

I contributi per allacciamenti sono concessi alle imprese distributrici, previa deliberazione della giunta provinciale.

I contributi sono corrisposti in un'unica soluzione dopo l'accertamento di regolare esecuzione da parte dell'amministrazione provinciale. Possono tuttavia essere corrisposti anche in corso di esecuzione fino a 3/4 dell'ammontare del contributo concesso, in base a stati di avanzamento dei lavori; l'ultima rata viene corrisposta dopo l'accertamento della regolare esecuzione.

E' ammesso il cumulo del contributo di cui alla lettera *c*) del primo comma dell'art. 8 con altre provvidenze ottenute dai beneficiari per le stesse opere.

Art. 10.

Norme di procedura

Entro 15 giorni dalla notifica del decreto di concessione o dal rilascio dell'autorizzazione all'inizio dell'esercizio, i concessionari di una grande derivazione idroelettrica devono presentare all'amministrazione provinciale una denuncia contenente le seguenti indicazioni:

a) ditta concessionaria ed il nome e cognome di colui che la rappresenta;

b) denominazione dell'impianto;

c) estremi del decreto di concessione di cui all'art. 15 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, o decreto di autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori, precisando i corsi d'acqua derivati, la portata media e massima, il salto legale e la potenza nominale media di concessione;

d) le caratteristiche dei motori idraulici e dei generatori elettrici.

I concessionari devono denunciare preventivamente alla amministrazione provinciale tutte le modificazioni agli impianti di derivazione e produzione. Nel caso di cessione, rinuncia o decadenza della concessione il concessionario deve farne denuncia entro i 15 giorni successivi.

L'amministrazione provinciale ha facoltà di richiedere ai concessionari ed all'ufficio tecnico imposte di fabbricazione i dati di produzione elettrica annua dei singoli impianti in concessione.

Art. 11.

I concessionari comunicheranno all'amministrazione provinciale entro il 31 luglio ed il 31 gennaio di ogni anno i kWh ad essa forniti nei semestri 1° gennaio-30 giugno e 1° luglio-31 dicembre.

La liquidazione del compenso unitario viene fatta dall'amministrazione provinciale entro il 20 agosto, rispettivamente 20 febbraio.

Il pagamento del compenso deve essere effettuato direttamente al tesoriere provinciale entro il 31 agosto e la fine di febbraio di ogni anno.

Il termine di prescrizione per il conguaglio degli errori di liquidazione è di cinque anni dalla data della liquidazione. Lo stesso termine si applica anche nel caso di modifica o rettifica della potenza nominale media di concessione.

Art. 12.

Sanzioni amministrative

Il concessionario che non effettui entro i termini stabiliti il pagamento di cui all'art. 11 soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 30.000 a L. 300.000. L'ammontare è stabilito dal capo della ripartizione competente in materia tenendo conto delle circostanze e dell'entità del pagamento omesso.

Constatato l'inadempimento di un concessionario, il capo della stessa ripartizione lo invita, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ad adempiere immediatamente ai suoi obblighi ed a presentare entro i successivi 15 giorni la giustificazione per il ritardato pagamento. Trascorso tale termine la giunta provinciale decide in via definitiva.

Il concessionario che non faccia la denuncia di cui agli articoli 10 e 14 soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento della somma di lire 100.000. Il caporipartizione di cui al secondo comma può ammettere il trasgressore a pagare al tesoriere provinciale entro 15 giorni dalla contestazione metà della somma dovuta per la trasgressione.

Per la riscossione delle sanzioni amministrative si applica la procedura di cui all'art. 2 del regio decreto 13 aprile 1910, n. 639.

Oltre al pagamento delle sanzioni amministrative di cui ai commi precedenti, il concessionario è tenuto a corrispondere l'interesse moratorio del 5%.

Il compenso unitario dovuto e non pagato in tutto o in parte nei termini e nei modi prescritti dalla presente legge e gli interessi moratori sono recuperati col procedimento ingiuntivo privilegiato secondo le norme stabilite dal testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401.

Art. 13.

Agli oneri di cui all'art. 8, primo comma, previsti in ragione annua massima di lire un miliardo, si fa fronte con i proventi di cui agli articoli 1 e 6 della legge stessa.

Per l'anno 1972 è autorizzata la spesa di lire 880 milioni. Per gli anni successivi lo stanziamento è stabilito per ciascun anno con legge di bilancio in funzione del gettito presunto dell'entrata di cui agli articoli 1 e 6.

Per ciascuno degli anni 1972, 1973 e 1974, per finanziare i piani di elettrificazione di cui all'art. 8, lettera *c*) del primo comma della presente legge, non potrà essere destinata una somma inferiore a lire 600 milioni.

Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa della Provincia per l'esercizio finanziario 1972 e successivi saranno istituiti gli appositi capitoli per l'attuazione della presente legge.

Gli importi non impegnati nell'esercizio possono essere utilizzati negli esercizi successivi, soltanto per gli scopi di cui alla lettera *c*) del primo comma del citato art. 8.

Art. 14.

Norma transitoria

La denuncia di cui all'art. 10 deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per derivazioni concesse o autorizzate in via provvisoria anteriormente a tale data.

Le imprese distributrici devono trasmettere all'amministrazione provinciale planimetrie in scala adeguata contenenti gli elettrodotti ad alta tensione che si sviluppano sul territorio della provincia al 20 gennaio 1972.

Con le stesse modalità devono essere comunicate annualmente eventuali variazioni agli elettrodotti.

Art. 15.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art, 45 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, ed entrerà in vigore dal primo giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 30 agosto 1972

p. *Il presidente della giunta provinciale*
BENEDIKTER

Visto, *Il commissario del Governo per la provincia*: MASCI

(11977)

LEGGE PROVINCIALE 20 aprile 1972, n. **19**.

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Castelbello-Ciardes.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 12 *settembre* 1972

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' approvato il piano regolatore generale del comune di Castelbello-Ciardes nei seguenti elementi costitutivi firmati dal presidente della giunta provinciale che formano parte integrante della presente legge:

1) relazione illustrativa;
2) norme di attuazione;
3) programma di attuazione;
4) piano di zonizzazione in scala 1:10.000;
5) piano di zonizzazione in scala 1:5.000.

L'originale del piano sarà depositato presso l'ufficio urbanistica dell'assessorato provinciale per l'edilizia popolare ed il coordinamento territoriale.

Nel « Bollettino Ufficiale » della Regione saranno pubblicati gli elementi del piano di cui alle lettere *c*), *d*) ed *f*) dell'art. 15 del testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento urbanistico (decreto del presidente della giunta provinciale 23 giugno 1970, n. 20), aventi contenuto normativo. Agli effetti di tale pubblicazione la giunta provinciale è autorizzata alla riproduzione fotografica in scala ridotta degli elementi grafici obbligatori del piano stesso.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 20 aprile 1972

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: BIANCO

(11978)

LEGGE PROVINCIALE 14 giugno 1972, n. **20**.

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Plaus.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 26 *settembre* 1972)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' approvato il piano regolatore generale del comune di Plaus nei seguenti elementi costitutivi firmati dal presidente della giunta provinciale che formano parte integrante della presente legge:

1) relazione illustrativa;
2) norme di attuazione;
3) programma di attuazione;
4) piano di zonizzazione in scala 1:10.000 con estratti in scala 1 5.000 e scala 1 : 2.880.

L'originale del piano sarà depositato presso l'ufficio urbanistico dell'assessorato provinciale per l'edilizia popolare ed il coordinamento territoriale.

Nel « Bollettino Ufficiale » della Regione saranno pubblicati gli elementi del piano di cui alle lettere *c*), *d*) ed *f*) dell'art. 15 del testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento urbanistico (decreto del presidente della giunta provinciale del 23 giugno 1970, n. 20), aventi contenuto normativo. Agli effetti di tale pubblicazione la giunta provinciale è autorizzata alla riproduzione fotografica in scala ridotta degli elementi grafici obbligatori del piano stesso.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 14 giugno 1972

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *Il commissario del Governo nella Regione*: MASCI

(11979)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - S.